



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.27

OGGETTO:

Approvazione Regolamento Consortile per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **diciannove** e minuti **zero** , secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e il D.S. n. 9 del 6.4.2020, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA in modalità di videoconferenza di PRIMA convocazione, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale, il Consiglio Comunale.

In video conferenza sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Si
2. SICILIANO Concetta	Consigliere	Si
3. ROMANO Paolo	Consigliere	Si
4. GHIO Roberto	Consigliere	Si
5. FOGLIATO Rosella	Consigliere	Si
6. MAGGIO Francesco	Consigliere	Si
7. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Consigliere	Si
8. POLLONE Lidia	Consigliere	Si
9. BARBINI Cristian	Consigliere	Si
10. PERRONE Alessia	Consigliere	Si
11. LE DONNE Giovanni	Consigliere	Si
12. NOBILE Alessia	Consigliere	Si
13. SENSI Mauro	Consigliere	Giust.
14. ZACCARIA Arianna	Consigliere	Si
15. D'ANGELO Domenico	Consigliere	Si
16. SALERNO Angelo	Consigliere	Si
17. ARNAUDO Enrico	Consigliere	Si
Totale Presenti:		16
Totale Assenti:		1

Assiste all'adunanza in video conferenza il Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti in video conferenza, **SICILIANO Concetta** nella sua qualità di **Presidente Del Consiglio**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

PREMESSO CHE l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta da:

- a. imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- b. tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- c. tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO CHE l'art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il comune determini, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, articolata nelle sue tre componenti;

PREMESSO CHE l'art. 5 comma 1 dello Statuto del Consorzio stabilisce che l'Assemblea consortile è l'organo competente a deliberare i regolamenti consortili nelle materie di competenza, tra le quali rientra sicuramente la disciplina della TARI, in quanto disciplinante le modalità di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO CHE:

- a. con Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 3 del 23.01.2014 è stato approvato il Regolamento-tipo consortile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- b. con Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 24 del 20.05.2015 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento-tipo consortile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- c. con Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 11 del 04.12.2017 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento-tipo consortile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- d. con Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 8 del 07/07/2020 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento - tipo consortile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- e. con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA ha approvato la "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";
- f. con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA ha approvato le "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";
- g. nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 14.11.2019 sono state illustrate le proposte emendative formulate dal Tavolo Tecnico unitamente ad altre proposte emendative formulate dal Consorzio Chierese per recepire le disposizioni contenute nelle Deliberazioni ARERA sopra citate;

EVIDENZIATO CHE tali proposte sono le seguenti:

- a. *all'articolo 3 è inserito il seguente comma:*

8. Gli eventuali oneri relativi alle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti, come definite da Arera nella Delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 s.m.i., non sono imputati né nella quota variabile né nella quota fissa della TARI, ma sono evidenziati separatamente negli avvisi di pagamento; l'importo unitario annuo per utenza è dato dal rapporto fra il costo annuo dei suddetti oneri, individuato dall'Autorità competente, ed il numero di utenze.

- b. *all'articolo 13 sono inseriti i seguenti commi:*

7bis). Per il solo anno 2020, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 1 della deliberazione Arera n. 158 del 5.05.2020 che recita: "Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID -19", sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:

- a. Utenze appartenenti alla Tabella 1a dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa.
- b. Utenze appartenenti alla Tabella 1b dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: riduzione pari al 25% della quota variabile della tariffa.
- c. Utenze appartenenti alla Tabella 2 dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell'attività si è



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

protratta per non più di due mesi) e pari al 25% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell'attività si è protratta per più di due mesi).

7ter) Per le utenze di cui al comma 7bis lettere a) e b), la riduzione sarà applicata d'ufficio, per le utenze di cui al comma 7bis lettera c), la riduzione sarà concessa dietro presentazione di un'apposita autocertificazione attestante l'effettivo periodo di chiusura, da presentarsi al Comune entro il giorno 31 dicembre 2020.

7quater) La copertura delle riduzioni di cui al comma 7bis è effettuata con le modalità previste dall'articolo 7 ter commi 2 e 3 della Deliberazione Arera n. 238 del 23.06.2020.

VISTA la Legge 77/2020 di conversione del Decreto rilancio che ha aggiunto il comma 3bis all'art. 106, posticipando al 30 settembre 2020 il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020-2022 degli enti locali e visto l'art. 138 della suddetta legge di conversione che stabilisce l'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

VERIFICATO dunque per ciò che riguarda l'approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e IMU – per effetto di tali abrogazioni – si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO CHE il Decreto Rilancio cita soltanto il nuovo termine per le tariffe e le aliquote, un'analisi sistemica delle norme, per effetto delle abrogazioni stesse, determina che tale termine operi anche per l'approvazione dei regolamenti IMU e TARI, riferendosi al regime ordinario di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui *“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

SPECIFICATO CHE:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- a. il Regolamento consortile TARI è stato parzialmente integrato, per le parti liberamente personalizzabili da ogni Comune ma senza modificarne il contenuto;
- b. le agevolazioni ed esenzioni TARI, di cui allegato 3 del regolamento, verranno integrate con successiva delibera di approvazione delle tariffe, non appena verranno chiarite le modalità di applicazione delle ulteriori agevolazioni a seguito dell'emergenza COVID 19;

DATO ATTO CHE il Regolamento viene allegato sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il nuovo testo del Regolamento consortile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO lo Statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio nonché il decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali) in particolare l'articolo 42;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ACQUISITO al riguardo il parere della Commissione competente, ai sensi del comma 2 dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio comunale

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio comunale, nonché l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s. m. i.;

Tutto ciò premesso si propone affinché il Consiglio Comunale;

D E L I B E R I

1. **Di approvare** il "Regolamento Consortile per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) come da testo allegato alla presente delibera sotto la lettera "A", di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **Di dare atto** che il presente regolamento, annulla e sostituisce quello precedentemente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 23/12/2019;

3. **Di individuare** nell'avv. Guglielmo LO PRESTI, Dirigente Area Amministrativa e Tecnica, il Responsabile del Procedimento amministrativo inerente l'oggetto del presente atto deliberativo, ai sensi della Legge 241/90;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il Consiglio si svolge in modalità di video conferenza, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e il D.S. n. 9 del 6.4.2020.

Sentita la relazione del Consigliere Ugo Cosimo Trimboli;

Ascoltati gli interventi del Sindaco Ugo Baldi e del Consigliere Domenico D'Angelo;

Udite le risposte del Consigliere Ugo Cosimo Trimboli, del Sindaco e del Segretario comunale:
Dott.ssa Laura Fasano;

Ascoltata la replica del Consigliere Domenico D'Angelo;

Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti;

Acquisiti:

- in data 23/7/2020 il parere della Commissione per i Servizi di Direzione e Staff, ai sensi dell'art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
- Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;

Effettuata la votazione in forma palese, in video conferenza, per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti: 16

Assenti 1 (Sensi):

Astenuti: 0

Contrari: 4 (Zaccaria, D'Angelo, Salerno, Arnaudo)

Favorevoli: 12

Constatato l'esito della votazione

DELIBERA

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.
- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, in video conferenza, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- Presenti: 16
- Assenti 1 (Sensi):
- Astenuti: 0
- Contrari: 4 (Zaccaria, D'Angelo, Salerno, Arnaudo)
- Favorevoli: 12

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione di provvedimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente

SICILIANO Concetta

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.